

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Adele Tramontano

**IL PRESIDENTE**

Mario Trape

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:

Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo n.267/2000

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO**

NON COMPORTA SPESA

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 11 MAG. 2009

Viterbo, li 11 MAG. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Adele Tramontano

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 03 GIU. 2009

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Adele Tramontano

copia conforme all'originale per uso  
amm.vo. Viterbo 11 MAG. 2009  
Il Segretario

Dott.ssa Adele Tramontano



**PROVINCIA DI VITERBO**  
**Deliberazione della Giunta**

Deliberazione n. 92

**OGGETTO: Regolamentazione del lavoro straordinario, dei riposi compensativi, eccedenze positive di orario di lavoro e Regolamentazione del Buono Pasto.**

L'anno 2009 addì dieci del mese di aprile alle ore 9,30 in Viterbo nella sede della Provincia si è riunita la Giunta Provinciale che con la presenza dei Sigg.:

		Presente	Assente
MAZZOLI Alessandro	Presidente		X
TRAPE' Mario	Vice Presidente	X	
CAPPELLI Angelo	Assessore		X
DI MEO Stefano	Assessore	X	
FABBRINI Aldo	Assessore	X	
PIAZZAI Tolmino	Assessore	X	
PICCHIARELLI Giuseppe	Assessore	X	
RIZZELLO Antonio Domenico	Assessore	X	
TRAPPOLINI Renzo	Assessore		X

e con l'assistenza del Segretario Generale ha adottato la seguente deliberazione:

## La Giunta

### Rilevato che:

- nell'ambito di un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo, promosso da alcuni dipendenti al fine di conseguire l'attribuzione del "Buono Pasto sostitutivo" nei giorni lavorativi contemplanti prosecuzione dell'attività lavorativa ulteriore rispetto all'orario ordinario, indipendentemente dalla durata, con atto deliberativo nr 166 del 26 giugno 2007 è stata espressa la volontà del raggiungimento di una ipotesi conciliativa;
- al fine di consentire l'individuazione dei possibili termini di conciliazione, il Dirigente del Settore Advocatura ha richiesto un atto volto alla regolamentazione dell'istituto del lavoro straordinario differenziandolo dal "completamento dell'orario di lavoro";

Ritenuto opportuno provvedere alla adozione dello stesso sia per le finalità e motivazioni sopra illustrate che per dare una risposta alle esigenze rappresentate dalle OO.SS. nel corso di diverse occasioni;

### Rilevato che:

- in accordo al D.Lgs 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore settimanali comprese quelle di straordinario;
- la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 4 mesi - con esclusione delle ferie e delle assenze per malattia;
- a norma dell'art 38 del CCNL Regioni Autonomie Locali 14/09/2000: *"le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro"*;

Preso atto degli esiti della concertazione con le OO.SS. espletata e definita in data 17 marzo 2009;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

A voti unanimi.

## Delibera

Di approvare la regolamentazione a livello di Ente dell'istituto del lavoro straordinario, dei riposi compensativi e delle eccedenze positive di orari di lavoro e la conseguente regolamentazione della fruizione del Buono Pasto allegata a parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di disporre che la nuova regolamentazione decorrerà dalla data di esecutività della presente Deliberazione e sostituirà, a decorrere dalla stessa data, le precedenti disposizioni in contrasto con le nuove regole concordate;

Di dare atto che, con apposite comunicazioni, il Dirigente del Settore Personale, provvederà a dare massima diffusione al contenuto del presente atto.

Con separata votazione, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

# Provincia di Viterbo

ALLEGATO DETERMINAZIONE di 65  
N° 92 DEL 17.04.09  
COMPOSTO DI N° 3 PAGINE.



Dott.ssa ~~Fede~~ Tramontano  
*[Signature]*

**Regolamentazione del lavoro straordinario, dei riposi  
compensativi ed eccedenze positive di orario di lavoro.**

**Regolamentazione fruizione del Buono Pasto**

Approvato con G.P. nr 92 del 17 aprile 2009

*[Signature]*

### **Regolamentazione a livello di Ente dell'istituto del lavoro straordinario:**

- 1) L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. (Art.17 c.1. CCNL 13.5.96)  
E' considerato, pertanto, lavoro straordinario il lavoro prestato oltre tale numero di ore di servizio;
- 2) La prestazione di lavoro , a qualunque titolo resa, non può in ogni caso superare, di norma un arco massimo giornaliero di 10 ore. ( Art.38 c.6 CCNL 14.09.2000)
- 3) La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le **48** ore settimanali comprese quelle di straordinario; ( Art. 4 Dec. Lgsvo 66/2003)
- 4) La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore ai 4 mesi - con esclusione delle ferie e delle assenze per malattia; ( Art. 4 Dec. Lgsvo 66/2003)
- 5) In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo **non superiore alle 250 ore annuali**;( Art. 5 Dec. Lgsvo 66/2003)
- 6) La violazione delle disposizioni di cui al punto 3) e 4) è punita, nei confronti del dirigente responsabile, con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisca la violazione;
- 7) La violazione delle disposizioni di cui al punto 5) è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro, nei confronti del dirigente responsabile . Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si verifica nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
- 8) A norma dell'art 38 del CCNL Regioni Autonomie Locali 14/09/2000: *"le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro"*;
- 9) Si è in presenza di lavoro straordinario nel caso di prosecuzione del servizio per almeno due ore e mezzo oltre il lavoro ordinario salva l'ipotesi di servizio in trasferta preventivamente autorizzata od interventi in reperibilità;
- 10) In caso di prosecuzione del servizio, per un arco temporale inferiore alle due ore, tale orario viene computato ai fini del raggiungimento delle 36 ore settimanali a compensazione (dietro



autorizzazione del Dirigente del Settore di appartenenza) di permessi fruiti e/o programmati secondo la specifica disciplina contrattuale;

- 11) Il dipendente è tenuto al recupero, in ogni caso, delle ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal Dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione;
- 12) E' considerata eccedenza il protrarsi della prestazione oltre l'orario di lavoro. Il monte ore di credito orario individuale accumulato da ciascun dipendente può essere utilizzato, dietro formale autorizzazione del Dirigente, a titolo di riposo compensativo o nella forma di fruizione di permessi brevi che non eccedano la metà del normale orario giornaliero; In nessun caso potrà essere remunerato. Nel caso di cumulo di eccedenze superiore a 36 ore il Dirigente dovrà concordare con il dipendente un piano di recupero, da comunicare al Settore Personale, che se non verrà rispettato comporterà l'azzeramento delle eccedenze residue non utilizzate;
- 13) Le eccedenze positive di orario di lavoro, inferiori ad un'ora prive della relativa autorizzazione, rimangono a disposizione del dipendente che potrà utilizzarle nell'arco del medesimo mese nel quale si sono generate ed all'interno delle fasce di flessibilità oraria in entrata ed uscita;

#### **Regolamentazione a livello di Ente della fruizione del Buono Pasto:**

Ferme restando le norme contrattuali di riferimento ed in particolare quelle relative all'obbligo di pausa tra il lavoro antimeridiano e la prosecuzione in orario pomeridiano, le parti definiscono le seguenti modalità attuative e regolamentazione specifiche:

- 1) Il dipendente che, per la normale articolazione del proprio orario di lavoro, presti servizio pomeridiano nelle giornate di Martedì e Giovedì, matura il diritto alla corresponsione del Buono Pasto. La prosecuzione dell'orario, al fine della maturazione del diritto al Buono Pasto, deve, in ogni caso, avere una durata minima di minuti 60 (un'ora);
- 2) La prosecuzione del servizio in orario pomeridiano nelle giornate del Lunedì, mercoledì e venerdì potrà essere autorizzata per : - recupero deficit orario; - effettuazione lavoro straordinario. La prosecuzione dell'orario al fine della maturazione del diritto al Buono Pasto, deve, nelle due fattispecie in esame, avere una durata minima di 2,30 ore;

